



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26
Del 22-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIO STEFONI	P	BALLINI ERNESTO	P
CARLA GLORIA	P	CURZI ALDO	P
MARTINA PIETROLUNGO	P	VIRGILI MASSIMO	P
MARIA LUISA MARCHETTI	P	BALDELLI EMANUELE	P
MICAELA DE MATTIA	P	VALENTINI FABIO	P
ALFONSO ANTONIO PEDICINO	P	GALOSSI NICOLA	P
EMILIANO ROSSI	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Consigliere ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Rogato

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI



OVO DI PORTO

ma

Verbale n. 26

L'assessore Boni illustra la proposta di seguito riportata,

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- a) *in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;*
- b) *gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;*
- c) *con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;*

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) *viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e eventualmente dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;*
- b) *viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;*
- c) *sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;*
- d) *sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;*
- e) *è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;*

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: *tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;*

Comuni: *tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al maggior gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito di eventuali manovre sulle aliquote;*

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato,

ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo 2014 sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Preso atto che con l'approvazione del Regolamento IUC risulta abrogato il regolamento IMU previgente.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- *il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;*
- *il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;*

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- *aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;*
- *aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- *aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;*

Detrazioni:

- *detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:*
 - 1) *unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;*
 - 2) *unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);*

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;*
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;*
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;*

- d) *variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);*
- e) *variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;*
- f) *considerare direttamente adibita ad abitazione principale:*
- 1) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);*
 - 2) *l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);*
 - 3) *una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);*

Detrazioni: *i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, al cui interno trovasi la novellata disciplina della imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 22/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 11B del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- *l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;*
- *una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e per valore massimo di 500 euro quale rendita catastale, da intendersi come franchigia;*

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) *introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;*

b) *per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;*

c) *sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre*

misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 22/07/2014, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2014:

Abitazione principale e assimilate..... 2,50 per mille;

Altri immobili..... 0,00 per mille:

Preso atto che il perdurare della crisi economica e i continui tagli ai trasferimenti statali, drenano ogni anno un sempre maggior quantitativo di risorse finanziarie;

Pertanto, al fine di raggiungere l'equilibrio di Bilancio si propone, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>3,50 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>1,00 per mille</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (rendita < 500 €)</i>	<i>Esenti</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (rendita > 500 €)</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Altri immobili (compresi i fabbricati categoria D)</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Abitazioni tenute a disposizione</i>	<i>10,60 per mille</i>

Atteso che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a € 1.446.190,83

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL

PROPONE DI DELIBERARE

1. di variare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta fissando le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, come dal seguente prospetto:
- 2.

Fattispecie	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>3,50 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>1,00 per mille</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i>	<i>Esenti</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (rendita > 500 €)</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Altri immobili (compresi i fabbricati categoria D)</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Abitazioni tenute a disposizione</i>	<i>10,60 per mille</i>

3. di stimare:
in € 1.446.190,83 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto della decurtazione derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'assessore Boni spiega che l'IMU riguarda sostanzialmente la 2^a casa ed altri immobili, i terreni e le aree fabbricabili. Per quanto riguarda la 2^a casa lo scorso anno era stata fissata

l'aliquota del 9,8 per mille. C'è una regola del governo che stabilisce che IMU + TASI non possono superare il 10,6 per mille quindi per la seconda casa è stato fissato appunto il 10,6 per mille. Per quanto riguarda i terreni agricoli di Castelnuovo questi sono esenti dall'IMU in quanto Castelnuovo risulta comunità montana. Restano quindi le aree fabbricabili. Evidenzia che in Commissione bilancio si è discusso a lungo a questo proposito. Come tutti sanno questa Amministrazione ha di recente approvato una variante che ora deve essere approvato dalla Regione, che prevede che alcuni terreni agricoli diventano fabbricabili e precisamente nella zona vicina al casello autostradale. Sul valore di questi terreni in Commissione c'è stata un'ampia discussione ed è stata deciso che rispetto al valore di questi terreni sia meglio aspettare la dichiarazione degli stessi proprietari. Riporta infine l'attenzione sulla tabella delle aliquote riportate in delibera. Evidenzia che per le Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti le aliquote sono state stabilite dal Governo. Inoltre fa presente che per i fabbricati di categoria D, aliquota stabilita al 10,6 per mille, il 7,60 è destinato allo Stato e la differenza al Comune.

Non essendovi interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dal Segretario comunale,

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati

Il Responsabile dell'Area IV Economico-Finanziario

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontrata la regolarità Tecnica e Contabile;

Esprime il seguente parere

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Non essendovi dichiarazioni di voto,

Presenti tutti

Con votazione che dà il seguente risultato

Favorevoli 9 contrari nessuno astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA

1. di variare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta fissando le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'**anno 2014**, come dal seguente prospetto:
- 2.

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	Esenti
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (rendita > 500 €)	10,60 per mille
Altri immobili (compresi i fabbricati categoria D)	10,60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille

3. di stimare: in € 1.446.190,83 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto della decurtazione derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con separata votazione che dà il seguente risultato

Favorevoli 9 contrari nessuno astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mario Rogato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazine n. del

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 01-08-2014

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-07-2014

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mario Rogato

Per copia conforme all'originale.

Castelnuovo di Porto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE